

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOCHICCHIO SCHELOTTO, MACIS,
BATTELLO e LONGO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1988

Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali

ONOREVOLI SENATORI. - La professione di perito industriale è attualmente disciplinata dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275. Tale decreto prevede che per l'iscrizione all'albo sia sufficiente il possesso del solo titolo di studio senza l'ulteriore qualificazione di un esame di Stato. Ciò crea un insostenibile divario tra questa professione e quelle alle quali si accede attraverso esami di Stato.

Per i periti industriali, la maturità tecnica è considerata al tempo stesso esame di licenza e abilitazione professionale, anche sulla base della legge 5 aprile 1969, n. 119, sulla riforma degli esami di Stato.

Ma di fatto il titolo conseguito non è più considerato realmente propedeutico alla professione. Per questo motivo gli organismi

professionali della categoria precludono l'iscrizione all'albo dei neo diplomati anche sulla base delle decisioni della Corte costituzionale (sentenze n. 43 del 1972; n. 111 del 1973; n. 16 del 1975).

Nasce di qui l'esigenza di colmare la lacuna legislativa creatasi dopo l'entrata in vigore della legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha completamente modificato l'esame di maturità tecnica per i periti industriali non riconoscendo ad esso il carattere tecnico-pratico necessario per l'iscrizione all'albo professionale.

Il presente disegno di legge si propone di risolvere questo problema per consentire a questi professionisti un riconoscimento legislativo ed un'iscrizione all'albo di competenza debitamente regolamentata.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'articolo 1 si definisce il titolo di perito industriale mentre nel successivo articolo 2 si stabiliscono le norme per l'iscrizione all'albo. Si prevede inoltre che l'abilitazione all'esercizio della libera professione sia subordinata non solo al superamento del relativo esame di Stato, ma allo svolgimento di un periodo di

pratica presso studi professionali che siano attivi da almeno un quinquennio.

Con l'articolo 3, infine si stabiliscono le norme per i collegi professionali relativamente ai registri degli iscritti e si indicano i termini dell'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

Art. 2.

1. Per essere iscritto nell'albo professionale dei periti industriali è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

d) essere in possesso del diploma di perito industriale;

e) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, preceduto dallo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale tecnico, ovvero da un periodo di pratica biennale presso un perito industriale, un ingegnere o altro equipollente professionista nel pertinente campo di specializzazione o affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. Durante detto periodo il praticante perito industriale dovrà essere posto in condizione di collaborare all'espletamento di non meno di dieci pratiche rientranti, ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e

della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali relative alla specializzazione di diploma. Detti elaborati, vistati congiuntamente dal praticante perito industriale e dal professionista abilitato, munito di timbro rilasciatogli dal collegio professionale di appartenenza, dovranno essere esibiti ed acquisiti agli atti per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione, pena la nullità dello stesso.

3. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticante, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinati dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Restano efficaci, a tutti gli effetti, le iscrizioni nell'albo professionale dei periti industriali effettuate dal collegio prima di tale data.

3. Allo scadere di ogni periodo di sei mesi dall'iscrizione nell'apposito registro, il praticante perito industriale dovrà recarsi presso il collegio professionale di appartenenza per rendere conto dell'attività svolta all'interno dello studio professionale.

4. Presso i collegi professionali dei periti industriali verranno mantenuti i registri degli iscritti alla pratica secondo modalità che verranno stabilite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.